

Sentenza: n. 13 del 23 gennaio 2009

Materia: turismo

Giudizio: conflitto di attribuzioni tra enti

Ricorrente: Regione Emilia-Romagna

Oggetto: decreto 23 gennaio 2008 del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

L'antecedente normativo della pronuncia è l'articolo 1, comma 1228, legge finanziaria per l'anno 2007 che disponeva: *Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.*

Tale disposizione fu dichiarata incostituzionale, sentenza n. 94 dell'11 aprile 2008, nella parte in cui non stabiliva che il decreto previsto fosse preceduto dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

Nelle more della decisione della Corte costituzionale, con parere favorevole della suddetta Conferenza, fu emanato il decreto attuativo 16 febbraio 2007 (nella citata sentenza vi è espresso riferimento al d.P.C.m), che però contrariamente a quanto previsto dalla norma impugnata, a sua volta rinviava a successivi atti del Capo del dipartimento la definizione di criteri, procedure e modalità di attuazione per la concessione delle agevolazioni finanziarie, definizione da adottarsi in raccordo con le regioni mediante accordi di programma e, per ciò che concerne la valutazione dei criteri e delle proposte degli interventi individuati all'articolo 2 del d.P.C.m., da un comitato paritetico tra ministero e regioni.

Ad avviso della ricorrente Regione Emilia-Romagna, il procedimento sui generis previsto dal d.P.C.m è comunque informato al principio di leale collaborazione e

pertanto la sua attuazione negli atti ivi previsti comportava la necessaria e preventiva intesa con le regioni.

Intesa invece del tutto assente quanto ai contenuti del decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, secondo la documentale ricostruzione dell'iter prodromico all'emanazione dell'atto di cui si chiede l'annullamento e pertanto questo, adottato senza la preventiva intesa con le regioni, anzi in aperto dissenso con esse, ed in cui viene posto in essere un sistema accentrato di erogazione delle risorse finanziarie, è lesivo delle attribuzioni regionali in materia di turismo sancite dall'articolo 117, quarto comma della Costituzione.

Tale prospettazione è contestata dall'Avvocatura dello Stato che asserisce una pronuncia di "legittimità incidentale" del d.P.C.m., fonte normativa dell'atto del Capo di dipartimento, da parte della Corte costituzionale nella citata sentenza n. 94 del 2008.

La Corte costituzionale, richiamando specificatamente i motivi esplicitati nella sentenza n. 94 del 2008 sulla necessità di dichiarare l'illegittimità della parte finale dell'articolo 1, comma 1228, della finanziaria per l'anno 2007 nella parte in cui non è prevista la preventiva intesa tra Stato e Regioni, dichiara fondato il ricorso e per l'effetto annulla il decreto 23 gennaio 2008 del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, emanato in violazione dei principi di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione sulla competenza legislativa residuale delle regioni.

Nella sentenza di cui sopra, la Corte affermava infatti che il bilanciamento tra l'interesse legittimo dello Stato a rafforzare la competitività del turismo nazionale, disponendo finanziamenti aggiuntivi e l'interesse delle regioni a salvaguardare le proprie prerogative costituzionali in materia di turismo, può e deve trovare composizione solo in una disposizione legislativa che espressamente sancisca l'intesa preventiva all'adozione di un atto, in quanto non rileva che tale atto sia stato adottato *semel* con l'accordo delle regioni, poiché tale accordo potrebbe non ripetersi ed il fondamento meramente cognitivo "sentita" non rivelarsi sufficiente, per cui occorre prevedere che anche "a regime" sia garantita "una partecipazione delle regioni conforme ai canoni dettati dall'art. 117 Cost." .